

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 Aprile 1980

N. 23 dell'O.d.G.
N. 825 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979".

L'anno millenovecentottanta il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10,15, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone
e con l'assistenza:
-- del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio
-- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	✓	
2) Aprile Leonardo	✓	
3) Blandolino Antonio	✓	
4) Borgia Carlo	✓	
5) Bortone Giorgio	✓	
6) Calvario Pasquale	✓	
7) Capozza Emanuele	✓	
8) Cassano Michele	✓	
9) Castellaneta Giuseppe	✓	
10) Ciocia Graziano	✓	
11) Ciuffreda Pasquale	✓	
12) Clemente Tommaso	✓	
13) Colamonaco Maria	✓	
14) Colasanto Giuseppe	✓	
15) Colonna Giuseppe	✓	
16) Consiglio Gabriele		✓
17) Conte Giuseppe	✓	
18) D'Alena Fedele	✓	
19) D'Andrea Nicola	✓	
20) Dell'Aquila Antonio	✓	
21) Dilonardo Giovanni	✓	
22) Fantasia Matteo	✓	
23) Fiore Alessandro	✓	
24) Fitto Salvatore	✓	
25) Galatone Rocco	✓	

	Presenti	Assenti
26) Gatta Renzo	✓	
27) Giampaolo Filippo	✓	
28) Laera Alessandro	✓	
29) Latanza Cosimo	✓	
30) Leucci Giovanni	✓	
31) Liuzzi Francesco	✓	
32) Malvarosa Errico	✓	
33) Margiotta Giovanni	✓	
34) Monfredi Angelo	✓	
35) Morea Leonardo	✓	
36) Papa Giuseppe	✓	
37) Piccigallo Benito	✓	
38) Princigalli Giacomo	✓	
39) Quarta Nicola	✓	
40) Raimondo Cosimo	✓	
41) Rizzo Marcello	✓	
42) Romano Domenico		✓
43) Sasso Giuseppe	✓	
44) Somma Antonio	✓	
45) Sorice Vincenzo	✓	
46) Tarricone Luigi	✓	
47) Tarsia Incuria Achille	✓	
48) Trisorio Liuzzi Gennaro	✓	
49) Ventura Antonio	✓	
50) Zingrillo Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Vice Presidente, Sig. Giuseppe Conte, (si è allontanato il Presidente Tarricone) il quale informa l'Assemblea che ventitreesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Dell'Aquila "Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate 2/3/4 gennaio 1979".

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, consigliere Dell'Aquila.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

urita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI (sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Calvario e Tarsia Incuria) espressi ed accertati peralzata id mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4/ gennaio 1979", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Dell'Aquila, chiede che il provvedimento legislativo di che trattasi sia dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta di voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Programma straordinario di interventi per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma straordinario di interventi tendente a favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale delle aziende agricole ubicate in zone, delimitate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della legge regionale 11/4/1979 n.19, in cui sia stato necessario procedere ad un diffuso svellimento di coltivazioni legnose in seguito ai danni provocati dalle gelate ^{del} 2/3/4 gennaio 1979.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI.
Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri
Calvario e Tarsia Incuria).

Art. 2

(Tipologia degli interventi e degli incentivi)

Le finalità del programma sono perseguite attraverso misure per:

- a) agevolare il reimpianto delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate;
- b) integrare i redditi degli operatori agricoli danneggiati negli anni immediatamente successivi al reimpianto;
- c) favorire ed orientare le riconversioni produttive in maniera che esse siano coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale e zonale.

Per l'attuazione delle suddette misure, ai soggetti di cui all'art.3 che ne facciano apposita domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi i seguenti incentivi:

- a) per il reimpianto delle coltivazioni legnose: contributi complementari rispetto a quelli previsti dalla legge statale 25/5/1970 n.364, così come modificata dalla legge regionale 11/4/1979 n.19, tali da portare la misura complessiva dell'incentivazione al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per integrare i redditi degli operatori agricoli: contributi annuali, nella misura massima di 700.000 lire ad ettaro da corrispondere graduandoli in relazione al tipo e all'entità dell'impianto, in aggiunta ai contributi di cui alla lettera a), per la durata di 5 anni in caso di reimpianto di olivi e di 2 anni in caso di reimpianto di altre piante legnose;
- c) per favorire e orientare le riconversioni: contributi fino a un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte. Dette specie saranno individuate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente, in coerenza con le vocazioni delle zone e con le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di realizzazione.

Gli incentivi di cui alle lettere b) e c) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda; la loro cumulabilità con quelli concessi ai sensi di altre leggi da parte di altri Enti pubblici è consentita nei limiti previsti dal presente articolo.

Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, purchè occasionate dai danni provocati dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979, e possono essere erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento delle opere.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI.

Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri

Calvario e Tarsia Incuria).

AMM

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi a tutti gli operatori agricoli proprietari dei terreni aventi diritto al ripristino o alla riconversione nonché agli altri conduttori agricoli autorizzati ad operare dai legittimi proprietari o da situazioni previste dalle vigenti disposizioni, con precedenza per i coltivatori diretti, per i manuali lavoratori della terra e per i titolari di piccole aziende agrarie, singoli o associati.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI.
Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri
Calvario e Tarsia Incuria).

Art. 4

(Adozione del programma)

Il programma di interventi di cui alla presente legge è predisposto dall'Assessorato regionale all'agricoltura, sulla base delle domande pervenute nei termini di cui all'art.2 e istruite ai sensi dell'art.5, ed è adottato dalla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI.
Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri
Calvario e Tarsia Incuria).

Art. 5

(Esercizio delle funzioni amministrative)

Le funzioni amministrative relative alla ricezione delle domande, loro istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi, nonché quelle relative al diniego degli stessi e ai controlli, sono delegate ai responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura della Regione territorialmente competenti, nei limiti delle assegnazioni disposte a loro favore.

Avverso le decisioni dei responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI.
Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri
Calvario e Tarsia Incuria).

Art. 6

(Autorizzazione della spesa e assegnazione delle somme)

Per l'attuazione del programma è autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire nel biennio 1980-81.

La quota a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 è pari a 798 milioni di lire. La restante quota sarà iscritta in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 1981.

Per i fini di cui al 2 comma, nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni :

VARIAZIONE IN AUMENTO - Parte Spesa :

Cap. 04714 (c.n.i.) "Contributi in c/capitale per la ripresa di imprese colpite dalle gelate del gennaio 1979"	COMPETENZA	CASSA
	L.798.000.000=	L.798.000.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - Parte Spesa :

Cap. 16206 "Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo"	L.798.000.000=	L.798.000.000
--	----------------	---------------

Le assegnazioni a favore dei responsabili degli Uffici Provinciali all'Agricoltura della Regione sono disposte in un'unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello Assessore regionale all'Agricoltura, in base a documentata richiesta e in ogni caso dopo l'adozione di cui all'art. 4.

La Giunta regionale, in caso di mancata utilizzazione delle somme, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, può disporre variazioni nell'assegnazione delle somme stesse.

(Approvato a maggioranza con l'estensione del Gruppo MSI. Sono assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri Calvario e Tarsia Incuria).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)